

G.U. serie generale n. 110 del 13 maggio 1999

Delibera n. 42/99

DIRETTIVA PER LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI RETE URBANA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERE H) ED L), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 aprile 1999,

Premesso che:

- l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n.481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
- l'art. 2, comma 12, lettera l) della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;

Visti:

- il titolo II, art.21 e il titolo VI art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n.292 dell'11 novembre 1972;
- il decreto del Ministro della finanze 16 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 349 del 22 dicembre 1980;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.802, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n.302 del 12 agosto 1982;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24/88 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1988;
- l'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 28 aprile 1997 e dalla deliberazione dell'Autorità 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 2 maggio 1998;

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 del 8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;
- l'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- il capo 1, art. 1, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n.675;

Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, [n.61/97](#), con cui sono state approvate Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione di decisioni di competenza dell'Autorità;

Vista la delibera dell'Autorità 9 settembre 1998, [n. 116/98](#) (di seguito: delibera n.116/98) con cui è stato avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento recante direttive concernenti la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla definizione di una direttiva sui contenuti e sulla forma dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana al fine di migliorarne la trasparenza;

DELIBERA

Art. 1

Documento di fatturazione

1. I soggetti esercenti il servizio di distribuzione di gas a mezzo di rete urbana (di seguito: soggetti esercenti) sono tenuti ad emettere, per i consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana per usi civili, compresi i consumi per usi industriali ed artigianali fino a 200.000 mc/anno un documento di fatturazione (di seguito: bolletta), conforme ai criteri di trasparenza fissati dalla presente direttiva.
2. Le informazioni agli utenti di cui ai titoli II e III della presente direttiva possono essere riportate integralmente o in parte dai soggetti esercenti su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli.

TITOLO I

Trasparenza per la parte relativa ai consumi nella bolletta del gas distribuito a mezzo di rete urbana

Art. 2

Tariffe e codici di utenza

1. I soggetti esercenti indicano nella bolletta la codificazione o la denominazione delle tariffe previste dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n.16/93 e sue successive modificazioni e integrazioni attualmente definiti come "T1 - cottura cibi e produzione acqua calda", "T2 - riscaldamento individuale e uso promiscuo", "T3 - altri usi (riscaldamento

centralizzato, artigiani e piccole industrie con consumi fino a 100.000 mc/anno)” e “T4 - artigiani e piccole industrie con consumi da 100.000 a 200.000 mc/anno”.

2. E' ammesso l'uso di codici aziendali solo relativamente alle sottocategorie che identificano i diversi utilizzi del gas previsti come “T3 – altri usi”, laddove questi siano compatibili con le normative vigenti.

Art. 3

Periodo di riferimento della fatturazione

1. La bolletta indica il periodo a cui si riferisce la fatturazione, i termini di scadenza del pagamento, le modalità di rilevazione dei consumi adottate dal soggetto esercente (in particolare: lettura diretta, autolettura da parte dell'utente, acconto su lettura stimata sulla base dei consumi relativi ad un periodo precedente, altra modalità) e la data delle due ultime letture (tanto nel caso in cui siano effettive, quanto nel caso in cui siano state effettuate dall'utente).
2. Nel caso in cui il soggetto esercente ricorra ad una fatturazione stimata in base ai consumi storici dell'utente, prevedendo conguagli una o due volte l'anno a seguito di lettura diretta, la bolletta indica il periodo di riferimento e il tipo di rilevazione, mentre le date delle ultime due letture vengono riportate nella bolletta contenente il conguaglio.

Art. 4

Unità di misura

1. La fatturazione dei consumi viene effettuata in lire per metro cubo standard (L/mc). Resta invariato quanto previsto dai provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n.16 e 14 novembre 1991, n.25 in tema di definizione e adeguamento delle tariffe per il gas metano.
2. Nella parte della bolletta contenente le informazioni di cui al titolo III della presente direttiva sono riportati i fattori di conversione tra unità di misura di volume (in metri cubi standard o mc) e unità di misura di potere calorifico (in milioni di calorie o Mcal) così come definite dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Addebito per quota fissa

La quota fissa, ove prevista dai provvedimenti tariffari in vigore, viene espressa in lire qualora si tratti di somma prestabilita ed indipendente dai consumi, ovvero in L/mc qualora la somma sia definita in proporzione ai consumi dell'utente.

Art. 6

Addebiti per imposte

La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l'indicazione delle imposte e delle aliquote, distinte per ogni imposta, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

Art. 7

Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri

1. I corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi, quali gli interventi per la riparazione di guasti, per la verifica dei misuratori, per lo spostamento dei misuratori o altri interventi a richiesta dell'utente, possono essere fatturati nella bolletta distinguendone gli importi da quelli relativi ai consumi. E' facoltà dell'utente chiedere una fatturazione separata dei corrispettivi dovuti per i suddetti interventi al momento della richiesta o dell'effettuazione dei lavori. In caso di fatturazione congiunta, i soggetti esercenti segnalano agli utenti la possibilità di provvedere al pagamento degli importi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi in maniera disgiunta, con l'indicazione delle modalità di pagamento.
2. Gli importi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori o penalità, per anticipi sui consumi o per adeguamento dei medesimi anticipi, sono indicati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi. Le voci soggette a imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza.
3. Per gli importi dovuti a titolo di interessi moratori o di penalità la bolletta indica il totale, il tasso di interesse ed il periodo di tempo su cui si applica il medesimo tasso.

Art. 8

Situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti

La bolletta riporta la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultano pagate dall'utente. Sono esclusi dall'osservanza di questo obbligo i soggetti esercenti con periodicità di fatturazione inferiore al bimestre.

Art. 9

Fatturazione in euro

Ai soggetti esercenti si applicano le disposizioni contenute al titolo IV del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. I soggetti esercenti che fino al 31 dicembre 2001 decidono di non adottare l'euro come moneta di conto, possono riportare nella bolletta l'importo dei pagamenti da effettuare in euro oltre che in lire.

TITOLO II

Informazioni relative alle modalità di pagamento e alla sospensione della fornitura per gli utenti morosi

Art. 10

Modalità di pagamento

1. La bolletta riporta le modalità di pagamento che l'utente è tenuto a seguire. Per quanto riguarda il pagamento presso gli sportelli del soggetto esercente, devono essere indicati sia l'indirizzo, sia gli orari di apertura degli sportelli vicini all'utente.
2. La bolletta contiene un recapito a cui l'utente può rivolgersi per ricevere eventuali chiarimenti in merito alla fatturazione.

Art. 11

Effetti del ritardato pagamento

1. La bolletta indica il tasso di interesse di mora che viene applicato dal soggetto esercente sul debito in presenza di un pagamento oltre il termine di scadenza. Di norma la bolletta indica il valore totale del tasso di interesse su base annua. In presenza di un tasso di interesse variabile, sono indicate le sue caratteristiche di variabilità.
2. Qualora il soggetto esercente, nel caso di pagamento oltre il termine di scadenza, richieda il pagamento di una penalità sul debito, la bolletta specifica l'ammontare della penale e il periodo a cui tale penale si riferisce.
3. La bolletta riporta il tempo minimo che intercorre tra la scadenza indicata in bolletta per il pagamento e la possibile interruzione della fornitura all'utente moroso.

Art. 12

Comunicazione dell'avvenuto pagamento

La bolletta in cui sia indicata l'esistenza di situazioni di mancato pagamento di bollette precedenti definisce le modalità di comunicazione da parte dell'utente al soggetto esercente dell'avvenuto pagamento al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonché altri effetti della mancata comunicazione.

Art. 13

Distacco per morosità

Qualora siano indicate situazioni di mancato pagamento, la bolletta informa l'utente circa le procedure che il soggetto esercente segue prima di procedere al distacco, e informa altresì l'utente circa il costo delle operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura. L'adempimento di tali obblighi non esime il soggetto esercente dal riportare le medesime informazioni nelle lettere di sollecito inviate all'utente moroso.

TITOLO III

Altre informazioni all'utente

Art. 14

Pronto intervento

1. La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata dei servizi di pronto intervento, a cui l'utente può rivolgersi in qualsiasi momento. Non sono ammesse note di rinvio ad altri strumenti informativi.
2. Il soggetto esercente può riportare nella bolletta le principali norme di sicurezza relative all'utilizzo del gas.

Art. 15

Copertura assicurativa

Qualora sia in vigore una copertura assicurativa a favore dell'utente per rischi derivanti da incidenti o eventi lesivi che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas, la bolletta segnala l'esistenza di tale copertura

assicurativa almeno una volta all'anno. Viene altresì riportato nella bolletta un recapito telefonico affinché l'utente possa ottenere informazioni a tale riguardo.

Art. 16

Carta dei servizi

I soggetti esercenti segnalano nella bolletta, almeno una volta all'anno, l'esistenza della Carta dei servizi adottata ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, indicando le modalità con cui l'utente può ottenerne copia e un recapito telefonico a cui rivolgersi per la richiesta di informazioni.

Art. 17

Informazioni su aggiornamenti tariffari e su caratteristiche della fornitura

1. La bolletta riporta per esteso la denominazione del codice tariffario, qualora questa non sia riportata nella parte relativa ai consumi, come previsto al titolo I, art. 2, comma 1 della presente direttiva.
2. La bolletta riporta nella parte riservata alle informazioni la nota sul rapporto tra volume erogato ed energia fornita espresso in potere calorifico così come previsto all' art. 4 della presente direttiva.
3. La bolletta indica eventuali variazioni delle tariffe come stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente all'emissione dell'ultima bolletta.

TITOLO IV

Disposizioni generali e finali

Art. 18

Disposizioni per i soggetti esercenti multiservizio

1. I soggetti esercenti multiservizio che, oltre alla distribuzione di gas a mezzo di rete urbana, forniscono altri servizi, sono tenuti ad adeguare i loro documenti di fatturazione alle norme contenute nella presente direttiva per quanto riguarda la bolletta del gas.
2. I soggetti esercenti multiservizio che effettuano la fatturazione congiunta di più servizi, segnalano nella bolletta agli utenti la possibilità di provvedere al pagamento degli importi relativi ai consumi di gas in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalità da seguire per il pagamento.

Art. 19

Protezione dei dati personali

La bolletta viene formulata e recapitata con modalità che rispondono a quanto previsto in materia di protezione dei dati personali al capo I, art. 1, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 20

Tempi di attuazione

I soggetti esercenti sono tenuti ad adeguare la loro bolletta a quanto stabilito dalla presente direttiva entro un periodo massimo di centottanta (180) giorni dalla pubblicazione della stessa. Per motivate esigenze relative all'adeguamento dei sistemi informativi, i soggetti esercenti possono chiedere all'Autorità una proroga per un periodo comunque non superiore ai novanta (90) giorni. La proroga deve essere richiesta entro centoventi (120) giorni dalla pubblicazione della presente direttiva e si considera rilasciata se l'Autorità non si pronuncia entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 21
Pubblicazione

La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.